



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 76 del 31/07/2023

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

DIVIETO DI INTRODUZIONE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE ALL'INTERNO DELLO STADIO COMUNALE VANNI SANNA E NEL PERIMETRO ESTERNO DELLO STADIO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEI PLACEBO CHE SI TERRÀ IL GIORNO 01/08/2023 CON INIZIO ALLE ORE 21.30.

IL SINDACO

PREMESSO che nella giornata del 01 Agosto 2023 si terrà in città nello stadio comunale "Vanni Sanna" l'evento: "Concerto della band dei Placebo";

TENUTO CONTO assisteranno al suddetto evento circa 4.000 persone;

EVIDENZIATO che per assicurare il decoro urbano e per preservare la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti appare necessario prevenire i rischi imputabili al consumo di bevande in contenitori di vetro ed in lattine, i cui vuoti – se abbandonati per terra - possono essere utilizzati in modo improprio da persone dedite a condotte illecite;

RITENUTO necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare all'evento, vietando il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali;

VISTO il T.U. D.L. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Sindaco la prerogativa di adottare provvedimenti tesi a prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

VISTA la Legge 689 del 24/11/1981;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per ragioni di decoro, di sicurezza urbana e a tutela dell'incolumità pubblica, in occasione del "Concerto della band dei Placebo" nello stadio comunale "Vanni Sanna"

- **dalle ore 19.00 del 01/08/2023 alle ore 02.00 del 02 Agosto 2023;**

È VIETATO

all'interno dello stadio "Vanni Sanna" e nell'area circostante il medesimo, ricompresa tra le vie Romita, Chironi, Nenni, Galleri (Piazzale Segni):

- il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine;
- a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa o itinerante e di attività artigianali, la somministrazione e la vendita al pubblico di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro; Il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie;
- è ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

È FATTO OBBLIGO

alle suddette utenze non domestiche autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande - siano esse fisse o temporanee - di utilizzare per l'asporto esclusivamente bicchieri, cannucce, piatti, posate e contenitori per trasporto e consumo biocompostabili.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, essendo prevedibile una notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazione, provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500,00 per il primo accertamento.

In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti di tutti gli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda al Comando del Corpo di Polizia Locale di Sassari per l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia ad Ordinamento Generale cureranno le attività rivolte ad accertare l'ottemperanza al contenuto della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Si invia tramite posta elettronica certificata a:

Prefettura – prefettura.prefss@pec.interno.it;

Carabinieri tss21418@pec.carabinieri.it; tss21760@pec.carabinieri.it; tss29374@pec.carabinieri.it;

Polizia di Stato – gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

Guardia di Finanza Sassari - SS0500000p@pec.gdf.it

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna;

Comando Polizia Locale;

Settore Sportello Unico e Attività Produttive

Settore Ambiente.

Sassari, 31/07/2023

Il Sindaco
Prof. Gian Vittorio Campus

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa